



FAQ

BANDO DI CONCORSO ESTATE INPSIEME SOGGIORNI STUDIO IN ITALIA 2025

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Sì, purché sia in servizio ed iscritto al Fondo Credito, con trattenuta dello 0,35% sullo stipendio. La titolarità del diritto deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un neoassunto a tempo indeterminato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici con trattenuta dello 0,35% sullo stipendio, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Sì, purché la titolarità del diritto sia posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un neoassunto, posso presentare domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda solo se dipendente della Pubblica Amministrazione, iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali **per un periodo non inferiore ad un anno** o dipendente iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Inoltre, la titolarità del diritto dovrà essere vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un insegnante precario nella Pubblica Amministrazione, lavoro ogni anno per alcuni mesi e attualmente ho un contratto a tempo determinato per 7 mesi. Posso presentare domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà partecipare al bando solo se ha già maturato almeno un anno di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con trattenuta dello 0,35% nel cedolino stipendio. La supplenza dovrà essere vigente al momento della domanda e, in caso di ammissione al beneficio, fino al rientro dal soggiorno del beneficiario, pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Sono un pensionato della Gestione Dipendenti Pubblici ma non più iscritto al Fondo Credito, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

Risposta: No, il titolare del diritto è il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione.

DOMANDA: Sono un pensionato della Pubblica Amministrazione non iscritto al Fondo Credito. Considerato che per poter partecipare alle prestazioni welfare gestite dal fondo Inps devo essere iscritto, come posso iscrivermi? Dopo quanto tempo potrò partecipare ai relativi bandi?

Risposta: La domanda per iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali potrà essere presentata dal pensionato:

- per via telematica, entrando tramite SPID o CIE o CNS nella propria area riservata del sito www.inps.it, seguendo il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali". Nella home page della procedura sono presenti le seguenti funzionalità:
 - Nuova domanda, per inserire la domanda di adesione;
 - Consultazione domanda, per visualizzare la domanda inoltrata ed esportarla in formato PDF;
 - Consultazione stato lavorazione pratica, per visualizzare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo della pratica.
 - tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164 164 da rete mobile;
 - tramite Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- L'adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è irrevocabile e le relative prestazioni potranno essere richieste dopo un anno dall'iscrizione.

DOMANDA: Sono un pensionato, posso presentare la domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

Risposta: Potrà presentare domanda soltanto se pensionato della Pubblica Amministrazione, **iscritto** alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per un periodo non inferiore ad un anno con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione, o pensionato iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

DOMANDA: Sono un pensionato iscritto Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare la domanda di partecipazione per mio nipote?

Risposta: No, può partecipare al bando il figlio del titolare del diritto, orfano del titolare del diritto, orfano dell'altro genitore non titolare del diritto, e loro equiparati.

Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori.

Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

DOMANDA: Ho un contratto con iscrizione all'Inps – gestione Fondo Postelegrafonici. Quando accedo nell'applicativo per fare domanda, compare il seguente messaggio "Non ti abbiamo riconosciuto come titolare". Cosa devo fare?

Risposta: Tra le diverse opzioni presenti nel messaggio, deve scegliere la categoria a cui appartiene (es. Dipendente Pubblico iscritto a fondo Credito) e inserire i suoi dati. Troverà maggiori dettagli nel manuale pubblicato nella sezione dedicata al bando.

DOMANDA: Ho un contratto annuale come supplente nella scuola, con iscrizione all'Inps - Fondo Credito, ma la domanda presentata per mia figlia è stata respinta per "incongruenza per il Titolare sulla verifica del diritto in posizione assicurativa", cosa posso fare?

Risposta: Premesso che la titolarità del diritto deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE, può presentare domanda di riesame telematico utilizzando la funzione "**Modifica dati per riesame**" entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 marzo 2025).

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all'Inps – gestione GDP. Sono riuscito a presentare domanda di partecipazione per mio figlio seguendo le istruzioni della procedura e del manuale. Tuttavia, rientrando in procedura, ho verificato che la pratica è stata respinta, con esito negativo rispetto alla titolarità del diritto. Cosa posso fare?

Risposta: Premesso che l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso, può presentare istanza di riesame telematico, entro 7 giorni dalla scadenza del Bando, entro il 3 marzo 2025, selezionando "modifica dati per riesame>diritto del titolare" accedendo nella pratica. Troverà maggiori dettagli nel manuale pubblicato nella sezione dedicata al bando.

Successivamente al periodo indicato, entro 30 giorni dalla notifica del rigetto, potrà presentare ricorso alla sede Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti.

DOMANDA: Sono un dipendente pubblico iscritto al Fondo e ho un bambino in affido temporaneo, posso usufruire della prestazione anche per lui, oltre che per i miei figli?

Risposta: Il bando di concorso prevede che siano equiparati ai figli, i giovani affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente.

DOMANDA: Vorrei presentare la domanda non trovo il bando di concorso? Che percorso devo seguire?

Risposta: Il bando di concorso è presente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, assistenza e mutualità >> Bandi e Avvisi Credito e Welfare>>Bandi>> Bandi nuovi.

DOMANDA: Lo scorso anno, dopo aver allegato tutta la documentazione richiesta e dopo aver ricevuto l'acconto del contributo a me spettante, ho dovuto rinunciare. Posso partecipare al Bando 2025?

Risposta: Sì, purché abbia restituito la quota ricevuta in acconto. Il bando, infatti, prevede che siano esclusi gli studenti risultati assegnatari di un beneficio Corso di lingua all'estero 2023 e 2024, Estate INPSieme in Italia 2023 e 2024, Estate INPSieme all'estero e vacanze tematiche in Italia 2023 e Estate INPSieme all'estero 2024 che abbiano rinunciato alla prestazione o abbiano interrotto anticipatamente il soggiorno e per i quali non sia stata restituita la quota in acconto non più dovuta.

Si precisa che la rinuncia al beneficio dopo l'invio della documentazione comporta che il beneficio si intenda assegnato e, di conseguenza fruito, con penalizzazione per un'eventuale partecipazione a futuri bandi.

DOMANDA: Sono in possesso dello SPID. Posso accedere nella procedura Inps e presentare domanda di partecipazione ai bandi 2025?

Risposta: Sì, con lo SPID può presentare la domanda di partecipazione al bando. Si può accedere in procedura tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per consentire di ricevere messaggi da parte di Inps dovrà autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS e sempre su questa stessa area dovrà accedere se vorrà modificare alcuni dati.

DOMANDA: Devo correggere la e-mail presente in procedura in quanto i dati presenti in SPID/CIE/CNS sono cambiati. Come posso modificarli?

Risposta: Per aggiornare i propri dati, è necessario entrare sul portale Inps> [Modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti personali](#) e accedere in procedura con il proprio SPID/CIE/CNS.

DOMANDA: Mio figlio nell'anno scolastico 2023/2024 è stato bocciato. Posso presentare domanda?

Risposta: Ad eccezione degli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e degli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, sono esclusi dalla partecipazione ai bandi Estate INPSieme 2025 gli studenti che, a conclusione dell'anno scolastico 2023/2024 non abbiano conseguito la promozione.

DOMANDA: Desidero far concorrere i miei due figli a Estate INPSieme 2025. Posso presentare una sola domanda o devo farne due?

Risposta: È necessario inviare sempre una domanda per ogni concorrente. Quindi, nel suo caso, dovrà inoltrare due distinte domande.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Posso inserire in domanda il numero degli accompagnatori?

Risposta: No, le richieste di assistenza, dovranno essere inserite dal richiedente nella propria area riservata in occasione dell'accettazione del beneficio.

DOMANDA: Mia figlia frequenta le elementari. Nella domanda non c'è la specifica sezione per l'inserimento delle materie e dei voti. Come faccio ad inserire i voti di giugno?

Risposta: Per gli studenti che frequentano la scuola elementare e la 1^a media inferiore non devono essere acquisiti informaticamente o inseriti i voti conseguiti a giugno.

DOMANDA: Nel modello di domanda non c'è la specifica sezione per l'inserimento delle materie e dei voti. Come faccio ad inserire i voti di giugno di mio figlio che frequenta la 2^a media?

Risposta: I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2023/2024, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e non dovranno essere indicati in fase di domanda. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (3 marzo 2025) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare i voti preacquisiti, qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione.

DOMANDA: La procedura non ha acquisito i voti. Mio figlio ha frequentato una scuola straniera e i voti utili da inserire nella domanda in oggetto sono indicati in forma percentuale (ad esempio: matematica 96%, italiano 84%). Come devo inserire i voti, per eccesso o difetto? Nel bando si specifica solo il giudizio in lettere.

Risposta: Deve utilizzare il criterio di conversione che usa la scuola italiana.

DOMANDA: Ho verificato che la procedura telematica non ha acquisito correttamente i voti di mio figlio. Come faccio ad inserire i voti di giugno nelle materie in cui il giudizio era sospeso, considerato che mio figlio è stato promosso in seguito al sostenimento degli esami di riparazione a settembre? Devo inserire anche il numero di debiti?

Risposta: Dovranno essere inseriti tutti i voti conseguiti a giugno, ad esclusione dei i voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione cattolica che non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti. In caso di giudizio sospeso, per conoscere il voto attribuito nella relativa materia, dovrà rivolgersi alla segreteria dell'Istituto frequentato dallo studente.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda ma se la cerco in "Visualizza domande inserite" non la trovo. È possibile?

Risposta: L'invio della domanda è andato a buon fine solo quando compare la successiva schermata di avvenuto invio con la data e il numero di protocollo.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda. Ho un dubbio su un dato inserito, come posso verificare se i dati sono corretti?

Risposta: Dopo l'invio telematico la domanda è visualizzabile immediatamente in area riservata attraverso la funzione "Visualizza domande inserite".

DOMANDA: Sia io che mio marito, appartenenti rispettivamente alla gestione dipendenti pubblici e alla gestione fondo postelegrafonici, vorremmo presentare domanda per nostro figlio. In caso di ammissione in entrambe le graduatorie possiamo usufruire di due benefici?

Risposta: No, qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti a differenti Gestioni, il beneficiario sarà collocato nelle due graduatorie di riferimento, ma, in caso di ammissione con riserva in entrambe, potrà fruire di una sola prestazione.

DOMANDA: Sia io che mio marito siamo iscritti al Fondo Credito. Possiamo presentare domanda per nostro figlio, io per un soggiorno di una settimana e mio marito per un soggiorno di due settimane?

Risposta: No, qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti alla stessa gestione verrà istruita soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda. Cosa devo fare ora?

Risposta: Dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 marzo 2025) alla sua Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE.

DOMANDA: Ho inserito un dato non corretto, posso recuperare la domanda e rettificarlo?

Risposta: No, non è possibile rettificare e/o integrare dati su domande già acquisite a sistema, né sarà possibile farlo successivamente. Pertanto, deve compilare e inviare una nuova domanda: in fase istruttoria sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente (l'ultima acquisita).

DOMANDA: Ho inviato la domanda ma nel consultarla in "iter domanda" i dati sulla disabilità di mio figlio non corrispondono a quelli in suo possesso, che devo fare?

Risposta: Deve accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 marzo 2025) alla sua Area riservata e presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso riferite alla disabilità.

DOMANDA: Ho inviato la domanda ma nel consultarla in “iter domanda” mi sono accorto che il codice fiscale di mio figlio è errato. Il bando è scaduto e non posso inserire una nuova domanda, che devo fare?

Risposta: Siamo spiacenti ma le domande inviate e protocollate non sono modificabili ed essendo il bando ormai scaduto non è possibile ovviare al problema.

DOMANDA: Come posso scegliere il soggiorno? È disponibile un catalogo di pacchetti accreditati da INPS?

Risposta: Il soggiorno deve essere scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e deve essere organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi) in possesso dei requisiti elencati nell'allegato 1 del bando. Il pacchetto deve comprendere almeno i servizi indicati nell'art. 2 comma 1. Non è, pertanto, disponibile alcun catalogo di pacchetti accreditati da INPS all'interno del quale individuare quello da acquistare.

DOMANDA: Posso scegliere il soggiorno nel mese di settembre?

Risposta: No, il bando offre possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2025, esclusivamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 31 agosto 2025 pena la revoca del beneficio.

DOMANDA: Posso acquistare il pacchetto soggiorno presso un qualsiasi soggetto organizzatore?

Risposta.: No, il soggetto organizzatore dovrà essere necessariamente in possesso di tutti i requisiti elencati nell'allegato 1 del bando.

DOMANDA: In quale modo posso accertare che il tour operator o l'agenzia di viaggi da me individuata sia in possesso dei requisiti previsti dal bando?

Risposta: In fase di sottoscrizione del contratto il soggetto organizzatore dovrà rilasciare su carta intestata una dichiarazione sostitutiva da elaborare esclusivamente utilizzando il fac-simile disponibile sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata al bando, nel quale attesterà il possesso di tali requisiti. Il documento dovrà essere caricato a sistema dal richiedente nella fase di allegazione dei documenti di viaggio che precede la fruizione del soggiorno.

DOMANDA: Posso scegliere un soggiorno che prevede una crociera oppure una settimana in una località e una in altra?

Risposta: No, il bando non ammette soggiorni itineranti.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Posso stabilire autonomamente il numero degli accompagnatori necessari durante il soggiorno?

Risposta: No, Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base. Tale certificazione dovrà essere caricata a sistema sotto la classificazione ALTRO in fase di allegazione dei documenti di viaggio relativi fase antecedente il viaggio. Analoga certificazione dovrà essere caricata in caso di giovane invalido civile al 100% con o senza diritto all'accompagnamento.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 e ha diritto a due accompagnatori. Posso partire io assieme a un assistente fornito dalla società?

Risposta: No, per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:

- la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base;
- il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.

DOMANDA: Mio figlio è invalido civile al 100% e ha diritto a tre accompagnatori. Posso partire io assieme a due assistenti forniti dalla società?

Risposta: No, per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:

- la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base;
- il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.

DOMANDA: In caso di mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi documentabili ho diritto a mantenere il contributo ricevuto?

Risposta: No, in caso di mancata partenza per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla

restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto. Anche nel caso di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno l'Istituto provvederà al recupero dall'acconto versato nei confronti del richiedente la prestazione.

Il saldo sarà corrisposto solo in caso di rientro anticipato dopo la seconda metà del soggiorno.

DOMANDA: È necessario stipulare un'assicurazione a copertura di annullamento o infortuni?

Risposta: Sì, considerato che in caso di mancata partenza o rientro anticipato l'Istituto procederà con il recupero della quota in acconto liquidata, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno, è obbligatorio dotarsi di apposita assicurazione a copertura di annullamento e infortuni.

DOMANDA: A chi sarà accreditato il contributo?

Risposta: Il bando prevede che il contributo sia accreditato direttamente in favore del richiedente la prestazione sull'IBAN indicato in procedura. Il versamento del contributo non potrà essere erogato su IBAN riferiti a persone diverse dal richiedente/titolare (es.: coniuge o beneficiario stesso). Non sono validi IBAN di libretti postali. È previsto il pagamento di un acconto e di un saldo nella misura del 50% per ogni tranche.

DOMANDA: Mio figlio, disabile ai sensi della legge 104, frequenta la scuola superiore di secondo grado, può partecipare al bando soggiorni in Italia 2025?

Risposta: Sì, possono partecipare al concorso gli studenti che frequentano nell'anno scolastico 2024/2025, una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%.

DOMANDA: Sono un genitore separato. Quale ISEE devo compilare per mio figlio?

Risposta: Il bando prevede che il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2025 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sui dati da inserire è necessario consultare le istruzioni fornite per la compilazione della DSU all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE".

DOMANDA: In base al mio nucleo familiare appartengo alla classe di indicatore ISEE massima, posso non presentare la DSU, oppure, la mancata presentazione comporta l'esclusione di mia figlia dalla partecipazione ai bandi di concorso Estate INPSieme soggiorni studio in Italia 2025?

Risposta: La presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE non è obbligatoria. La mancata presentazione della stessa comporta automaticamente l'attribuzione corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima e inciderà sul posizionamento in graduatoria.

DOMANDA: Ho presentato la DSU presso un CAF. Come faccio a sapere se è stato trasmesso alla banca dati INPS?

Risposta: L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Online il nuovo Portale unico ISEE" e successivamente "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE".

DOMANDA: Vorrei presentare la domanda di partecipazione per i miei figli ma non ho richiesto ancora l'Isee. Posso inserirla in un secondo momento sempre entro la scadenza del bando?

Risposta: No, la data di presentazione della DSU per la richiesta dell'Isee deve essere pari o antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il sistema non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

DOMANDA: Ho presentato la DSU prima della presentazione della domanda ma l'ISEE elaborato presenta difformità/omissioni; è valido ai fini della partecipazione al bando?

Risposta: È valido ai fini della partecipazione al bando ma il sistema non acquisirà il valore ISEE elaborato sulla base di DSU contenente omissioni/difformità; è necessario, quindi, verificare l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza da inoltrare alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando.

DOMANDA: Per mio figlio, orfano dell'altro genitore, sono state previste priorità nel collocamento in graduatoria?

Risposta: Il bando Estate INPSieme soggiorni studio in Italia 2025 prevede che gli orfani o equiparati abbiano priorità assoluta in tutte le graduatorie con precedenza ai non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024 rispetto agli assegnatari.

DOMANDA: Secondo quali criteri sono redatte le graduatorie quest'anno?

Risposta: Le graduatorie sono strutturate nella logica del criterio di rotazione nell'assegnazione del beneficio, ad esclusione delle categorie da salvaguardare (orfani, disabili e invalidi civili al 100%), considerato che il numero di posti in graduatoria è determinato dalle risorse disponibili.

I bandi Estate INPSieme 2025 prevedono che in TUTTE le graduatorie sia data priorità assoluta agli orfani e equiparati, ai disabili ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 (il bando Estate INPSieme in Italia 2025, riservato agli studenti che frequentano le scuole elementari e la prima media inferiore, dà priorità anche ai beneficiari disabili ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92) ed invalidi civili al 100% o equiparati.

Scuole elementari e scuola media inferiore classe 1^a.

Nelle graduatorie, dopo i beneficiari con priorità assoluta, i potenziali beneficiari, con precedenza per chi non è risultato assegnatario del beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2023 e/o 2024 rispetto a chi è stato assegnatario, verranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- per ordine decrescente di età;
- in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente;
- in caso di ISEE assente, in posizione ex aequo tra i partecipanti con età coincidente.

Scuole medie inferiori classi 2^o e 3^o.

Nelle graduatorie dopo i beneficiari con priorità assoluta, saranno collocati i beneficiari inseriti nella riserva di posti destinata agli studenti disabili ai sensi dell'art. comma 1 e studenti con BES o DSA prima chi non è risultato assegnatario del beneficio Estate INPSieme in Italia e all'estero nel 2023 e/o 2024, rispetto a chi è stato assegnatario, a seguire, gli studenti con precedenza per chi non è risultato assegnatario del beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2023 e/o 2024 rispetto a chi è stato assegnatario,

Tutti i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- per ordine decrescente di età;
- in caso di parità, per ordine decrescente di media scolastica/voto esame terza media;
- in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente;
- in caso di ISEE assente, in posizione ex aequo tra i partecipanti con età e media scolastica/voto esame terza media coincidenti.

DOMANDA: Possono essere attribuiti i punti aggiuntivi per il Bando estate INPSieme in Italia 2025?

Risposta: No, i bandi Estate INPSieme 2025 non prevedono punteggi aggiuntivi.

DOMANDA: Ho presentato domanda per il bando Estate INPSieme in Italia 2025 per mia figlia e sono indeciso sulla durata della vacanza, posso indicare tutte e due le opzioni.

Risposta: No. Ai fini della formazione delle graduatorie nella domanda dovrà essere indicata la durata del soggiorno scelta tra otto giorni/sette notti o quindici giorni/quattordici notti. Pertanto, potrà essere indicata una sola tipologia di soggiorno.

DOMANDA: Come farò a sapere se mio figlio sarà ammesso al beneficio?

Risposta: Dopo la pubblicazione delle graduatorie, 2 aprile 2025, per i vincitori, e dopo l'eventuale scorrimento, 28 aprile 2025, per i ripescati, l'ammissione con riserva sarà visualizzabile accedendo in procedura, in Area riservata, nella sezione "comunicazione esito graduatoria". In questa sezione potranno essere visualizzate tutte le comunicazioni e gli adempimenti a cura del richiedente la prestazione

DOMANDA: Per beneficio assegnato, si intende solo il beneficio assegnato e usufruito oppure anche il beneficio assegnato in quanto collocato utilmente in graduatoria, anche se poi non sono stati portati a termine gli adempimenti e non si è partiti?

Risposta: Assegnatario del beneficio è colui che, risultato vincitore, ha allegato in procedura la documentazione di viaggio (contratto, fattura e DSU del T.O. attestante il possesso dei requisiti) riferita alla prima fase di allegazione (ante partenza), utilizzando, poi, il tasto INVIO DATI AD INPS, che consente di far transitare la pratica in stato VERIFICA DOCUMENTAZIONE (in tale stato la sede può procedere con l'istruttoria). Se il beneficiario parte o rinuncia dopo aver ottemperato a tali adempimenti risulta in ogni caso assegnatario del beneficio in via definitiva, avendolo formalmente accettato. Si rimanda al comma 2 dell'art. 8 nel quale il bando dispone: "Completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), è necessario utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato di verifica documentazione. Pertanto, qualora la pratica transiti almeno una volta in stato verifica documentazione, il beneficio deve intendersi assegnato e non sarà più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1".

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio. Purtroppo, dopo la presentazione della domanda mio marito, titolare e richiedente della prestazione è deceduto. Come posso accedere nella pratica?

Risposta: Deve necessariamente rivolgersi alla sede/Polo Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio. Come potrò scegliere il soggiorno studio e la società fornitrice?

Risposta: Il soggiorno studio in Italia dovrà essere scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e dovrà essere organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi) che possieda i requisiti di cui all'allegato 1 del bando.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio per un soggiorno di 15 giorni? Posso farla partire solo per una settimana?

Risposta: No, il beneficio assegnato non è modificabile pena la revoca dello stesso.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio. Entro quando dovrò compilare la pratica?

Risposta: Se il beneficiario è vincitore, dovrà compilare i dati relativi al soggiorno, sottoscrivere le dichiarazioni, allegare contratto e fattura e inoltrare a Inps entro il 17 aprile 2025. Se è ripescato tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 15 maggio 2025. Scaduti i rispettivi termini senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui agli articoli 8 e 9 del bando, il beneficiario ammesso con riserva sarà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio. La documentazione può essere riferita al papà anche se il dipendente pubblico sono io?

Risposta: No, il contratto e la fattura devono essere necessariamente intestati al richiedente la prestazione.

DOMANDA: dopo aver accettato il beneficio e inviato tutti i dati ho rilevato l'inserimento di un IBAN errato. Come posso modificare l'IBAN?

Risposta: Per effettuare la variazione delle coordinate bancarie, deve accedere sul Portale Welfare INPS all'Area riservata, nella sezione "Le mie domande", accedere alla domanda e, nella cartella "dati pagamento", inserire un codice IBAN di cui Lei risulti intestatario, ad esclusione dei libretti postali.

DOMANDA: Il contributo sarà accreditato direttamente all'utente? Entro quali termini?

Risposta: Sì, il pagamento del contributo sarà accreditato direttamente all'utente, rispettando modalità e i termini esposti all'art. 10 del bando.

DOMANDA: A mio figlio disabile è stato assegnato il beneficio. È possibile proporre come accompagnatore il fratello di 17 anni?

Risposta.: No, l'assistenza è consentita solo da parte di accompagnatori maggiorenni.

DOMANDA: L'assistenza nei confronti di mio figlio disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.104/92 effettuata da un familiare sarà rimborsata da Inps?

Risposta: No, per il giovane disabile ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1, i bandi non prevedono la figura dell'accompagnatore ma una maggiorazione del 30% del contributo per le spese relative all'eventuale assistenza aggiuntiva resa dalla società organizzatrice del soggiorno.

La necessità di assistenza aggiuntiva dovrà essere certificata dal medico di base, mentre i costi per tale servizio dovranno essere indicati nel dettaglio della fattura emessa dal fornitore.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio ma non ho più intenzione di farla partire, a chi devo comunicare la rinuncia, considerando che non ho ancora compilato i dati nella pratica?

Risposta: Non è obbligatorio comunicare la rinuncia o inserirla in procedura, basterà non dare seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 8 del bando di concorso e il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio, ho provveduto a scegliere il soggiorno presso un fornitore e inoltrato la pratica a Inps, completa di dati e allegati ma ho cambiato idea e non ho più intenzione di farla partire. A chi devo comunicare la rinuncia?

Risposta: Non può più comunicare la rinuncia. Dopo l'allegazione della documentazione prevista, non è più possibile rinunciare al contributo e le mancate partenze e i rientri anticipati saranno regolamentati sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1.

DOMANDA: Mia figlia è tornata dal soggiorno, che devo fare ora?

Risposta: Entro il 9 settembre 2025 oppure entro il 28 ottobre 2025 dovrà caricare in procedura:

- a) l'attestato datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto fornitore relativo al corso effettuato durante lo svolgimento del soggiorno, riportante le ore del corso e il nominativo dell'insegnante qualificato o abilitato nella disciplina per ciascuna materia oggetto del tema del soggiorno, nonché le attività di studio della lingua effettuate;
- b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del costo del soggiorno.

I termini del pagamento del saldo del contributo sono esposti all'art. 10 del bando.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio e ho ricevuto l'anticipo del contributo. Tuttavia, mia figlia non è potuta partire per un infortunio. Dovrò restituire l'acconto?

Risposta: Sì, l'acconto dovrà essere restituito. Infatti, in caso di mancata partenza o rientro anticipato l'Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno. Sarà quindi necessario attivare prontamente la richiesta di rimborso all'istituto assicuratore per importo pari al costo integrale del soggiorno studio, stante l'obbligatorietà della stipula della polizza infortuni e della polizza annullamento.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio e ho ricevuto l'anticipo del contributo. Tuttavia, mia figlia non è potuta partire per un infortunio. Che devo fare?

Risposta: Quando la procedura di allegazione della documentazione finale di viaggio sarà attiva, dovrà accedere alla sua area riservata, inserire la mancata fruizione del beneficio, salvare e inviare i dati a INPS. In caso di mancata partenza per qualunque motivo, le ricordiamo che deve provvedere alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei tempi e nelle modalità che le verranno indicate con successiva comunicazione.

DOMANDA: Non ho ricevuto il contributo e ho rilevato l'inserimento dell'IBAN errato quando ho allegato la documentazione, cosa devo fare?

Risposta: Deve accedere all'Area riservata nella sezione "Le mie domande" sul Portale Welfare INPS, accedere alla domanda e, nella cartella "dati pagamento", inserire un nuovo codice IBAN di cui Lei risulti intestatario.